

Gianluca Nicolini
Dott. Commercialista & revisore legale
Via Carducci 8 Milano
02 8053118
nicotax@outlook.it
pec: gianluca.nicolini@pec.it

COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO

Oggetto: parere su ricognizione periodica delle partecipate art.20 d.lgs. 75/16

Il d.lgs. 175/16 (TUSP) sancisce il riordino delle partecipate impedendo agli enti locali la costituzione o la detenzione di quote in società non funzionali all'interesse istituzionale. L'intento del legislatore essendo quello di ridurre l'impatto sulla concorrenza nel libero mercato, oltre a perseguire l'efficienza della spesa. Il d.lgs 50/16 al c.9 dell'art.5 precisa le procedure ad evidenza pubblica per la selezione del socio privato nella società mista. Si sottolinea l'assenza nella previsione normativa di qualsiasi riferimento a soglie minime di partecipazione da parte del singolo ente locale. La giurisprudenza individua inoltre il "controllo pubblico" a prescindere dalla semplice titolarità delle quote sociali. Pertanto

Il revisore

esaminata la documentazione sottopostagli e nello specifico:

- la relazione tecnica sottoscritta dal responsabile di servizio ed allegata alla delibera 63/17
- le deduzioni redatte da Lothar ed allegate alla delibera 63/17
- la bozza di parere tecnico prodotto dal responsabile di servizio
- il verbale di assemblea di approvazione dello statuto e visura camerale;

rileva

in base all'art. 239 TUEL che assegna allo stesso la funzione di collaborazione, attraverso i pareri, anche in merito alle *proposte di costituzione o partecipazione ad organismi esterni* (comma 3), tale previsione essendo compatibile con le operazioni di natura straordinaria in senso generale. Il tutto sempre dovendosi astenere il revisore dal giudizio di merito.

Sul punto in oggetto

il revisore fa proprie le osservazioni puntuali mosse dal responsabile di servizio e, specialmente, rileva la mancanza del rispetto della soglia del 30% di quote del partner privato operativo (vedasi sito web della società Casalasca).

Inoltre è rilevante la questione dell'individuazione dei soci medesimi, come già rimarcato al punto A della relazione tecnica. Alla data della procedura ad evidenza pubblica (intendendosi la gara andata deserta), i soci privati già precedentemente nella compagine azionaria, avrebbero esercitato diritto di prelazione. Il revisore non ha reperito la percentuale delle quote in oggetto che quindi appaiono non essere maggiori della soglia del 30%

Inoltre lo statuto di Casalasca indica un oggetto sociale generico e fa riferimento a prestazioni e servizi tipici del libero mercato, risultando possibile fonte di rilievo da parte del legislatore in coerenza con gli intenti richiamati.

Per tale motivo

Esprime parere sfavorevole al mantenimento della partecipazione in Casalasca servizi, esprime parere favorevole al mantenimento della partecipazione in Padania Acque.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by a long horizontal line extending to the right.